SNALS CONFSAL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO
Via Libertà 78 – 90143 -Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424 cellulare 3332684403 - E-mail: sicilia.pa@snals.it

Prot. 289/GP/2026

Palermo, 12/11/2026

Ai DD.SS delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo

p.c. Alle RSU presso le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo

Per l'affissione alle bacheche sindacali

Oggetto: Assemblea sindacale del 16 novembre 2026 – Tutela del diritto di partecipazione.

Questa Segreteria Provinciale è venuta a conoscenza di numerosi episodi di mancata comunicazione, nelle modalità previste dal CCNL, dell'indizione dell'assemblea sindacale nazionale del prossimo 16 novembre.

Qualora tale condotta, contraria al dettato contrattuale, trovi fondamento nel precedente svolgimento di due assemblee sindacali nel mese di novembre (si ritiene, alla luce dell'orientamento applicativo ARAN CIS 127 del 17 febbraio 2025), intendiamo precisare quanto segue.

La mancata comunicazione dell'indizione di assemblea ai sensi dell'art. 31 del CCNL costituisce un'evidente condotta antisindacale. Ed infatti, detta norma riconosce a ciascun dipendente un massimo di dieci ore annue retribuite per la partecipazione alle assemblee sindacali "in idonei locali sul luogo di lavoro".

Il comma 2 dell'art. 31 fissa il limite di due assemblee mensili a "ciascuna istituzione scolastica". Il successivo comma 6 distingue espressamente le assemblee da svolgere a livello di singola istituzione scolastica da quelle territoriali. Questa organizzazione sindacale ritiene pertanto che il limite previsto per le assemblee che si tengono presso l'istituto non possa essere automaticamente esteso anche alle assemblee territoriali. Tale applicazione restrittiva preclude di fatto al personale di esercitare i propri diritti sindacali e di operare una scelta sulle iniziative cui partecipare nel rispetto del monte ore individuale e delle ulteriori condizioni contrattuali.

L'orientamento ARAN, a ben vedere, esprime una lettura di parte e non costituisce fonte di interpretazione autentica del contratto, che richiede invece l'accordo delle parti secondo l'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo alla continuità didattica, peraltro, non può sostituire tale accordo né introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dalla disciplina negoziale.

Si invitano pertanto i DD.SS. che non vi abbiano provveduto a garantire la tempestiva diffusione della convocazione, la raccolta delle adesioni e la partecipazione degli aventi diritto, revocando senza ritardo gli eventuali dinieghi già comunicati.

Si rappresenta che il divieto alla partecipazione alle assemblee sindacali, motivato nei termini sopra riferiti, rappresenta un'inaccettabile compressione delle prerogative sindacali e del diritto dei lavoratori a partecipare all'assemblea. Ove tali impedimenti siano mantenuti, ci si riserva di

SNALS CONFSAL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 -Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424 cellulare 3332684403 - E-mail: sicilia.pa@snals.it

promuovere ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, per ottenere l'accertamento della condotta antisindacale, la sua cessazione e la rimozione degli effetti.

Si richiede l'affissione della presente alle bacheche sindacali, anche telematiche, e la diffusione a tutto il personale.

Distinti saluti.

Il Segretario provinciale
Giovanni Provenzani



AVVOCATO
GIOVANNI
PROVENZANI
12.11.2026 11:44:01
GMT+01:00